

STATUTO

"EUROPA SERVICES Società Cooperativa"

Art. 1 - Denominazione

La denominazione sociale è la seguente: "EUROPA SERVICES Società cooperativa".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali- sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Per domicilio si intende oltre all'indirizzo anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 4 - Durata

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art.9 del presente statuto.

La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Oggetto

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Oggetto della cooperativa è costituito dalle attività riportate all'art.2 dell'atto costitutivo da intendersi qui integralmente ritrascritte, da svolgersi, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, senza finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 C.C. e seguenti, valendosi principalmente dell'attività dei soci.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione. In considerazione della peculiare posizione giuridica

del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. della legge 3 aprile 2001 n.142.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa ai sensi dell'art.2527 C.C.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; i soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo, nel regolamento interno se deliberato ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti è l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui infra.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti dovuti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute a norma del presente articolo. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Quote

Le quote sono nominative; il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore ai limiti di legge.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né cedute con effetto verso la società, se l'apposizione del vincolo o la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro

sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

La società non può emettere strumenti finanziari.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 C.C., il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

la trasformazione della società;

la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; che si sia visto negare l'autorizzazione alla cessione della quota.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile, l'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota e delle altre somme dovute alla cooperativa;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.6;

che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;

che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa;

che in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni;

che si rifiuti di partecipare ai lavori della cooperativa. L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro ed altresì la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

L'esclusione sarà deliberata dall'Amministratore Unico o dal

Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 12 seguente. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 12 Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio deceduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, escluso il rimborso del soprapprezzo, che ove versato, non sarà restituito e verrà destinato al fondo di riserva, salvo che non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del comma dell'art.2545 quinquies.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 13 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale minimo ciascuna di euro 25(venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge;

dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;

da eventuali riserve straordinarie;

da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge, ovvero da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari perdite o in previsione di oneri futuri;

da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui sopra non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 14 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 15 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di: di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale i dividendi eventualmente maturati, ai soci cooperatori o a terzi, anziché ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli artt. 2545

2513 C.C., le condizioni di prevalenza mutualistica. L'assemblea che approva il bilancio delibera, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 15, sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante aumento proporzionale delle quote o mediante integrazione dei compensi.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

una quota di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ai fini mutualistici;

all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare la percentuale ammessa dall'art. 2514 C.C. e dalle ulteriori disposizioni legislative ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti di mutualità prevalente.

Art.17 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 18 - Assemblea

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- determina il consenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea o sottoposti ad un suo esame dagli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione che la domanda sia

presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con

lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso fax ed e-mail, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

E' tuttavia valida l'Assemblea anche in assenza delle suddette formalità e si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare per delega solo un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal

presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci. Spetta al presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per manifestazione orale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

19 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, da due amministratori con poteri disgiunti ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli amministratori sono nominati per un periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina e restano in carica fino alla assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene a cessare l'amministratore unico ovvero anche un solo membro del consiglio di amministrazione, decade l'intero consiglio. In questo caso, l'assemblea per la nomina

del nuovo organo amministrativo è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale, l'assemblea per la nomina deve essere convocata d'urgenza dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio cessato.

Nel caso di nomina di due amministratori con poteri disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decade anche l'altro amministratore. L'altro amministratore deve, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso fax ed e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso devono essere indicati data, luogo e ora della riunione nonché ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a due amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci che decidono con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento). La decisione dei soci dovrà essere attivata dall'amministratore che intende compiere l'atto. I soci dovranno essere pertanto convocati a tal fine entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione circa l'opposizione dell'altro amministratore.

In mancanza di convocazione si intenderà che si è rinunciato al compimento dell'atto. Fino a quando non si sono riuniti i soci per decidere sull'opposizione l'atto non può essere compiuto e, se ugualmente posto in essere, non ha efficacia nei confronti della società.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società senza alcun limite.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuno dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere altresì nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

Non possono essere delegate, oltre le materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

Nel caso di nomina di due amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi disgiuntamente.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

20 - Collegio sindacale

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 C.C., i soci devono nominare un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, anche il controllo contabile.

Il collegio sindacale è composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

21) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro così nominato dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e le determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da liquidatori, amministratori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17.1.2003 N.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai soci; viceversa le modifiche della stessa devono essere approvate con delibera dei soci a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci.

22 - Disposizioni finali

In caso di scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del Codice Civile, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati, di cui all'art. 26 primo comma lettera "C" del D.Lgs. C.P.S. n.1577/47, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n.59/1992 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopra estese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Il rapporto tra la società ed i soci con determinazione dei criteri e delle regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile sulle società cooperative rette coi principi della mutualità e le leggi speciali vigenti in materia.